



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SQUILLACE

Scuola dell'Infanzia - Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado con Indirizzo Musicale

Via Damiano Assanti, n. 15 – 88069 Squillace (CZ) - Tel. E fax: 0961 912049/912034
- email: czic87200x@istruzione.it - pec: czic87200x@pec.istruzione.it -
C.M. CZIC87200X - c.f. 97069210793 - Sito Web www.scuolesquillace.edu.it

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Vista l'assenza dei collaboratori scolastici Carello Raffele e Mirante Angelina, in servizio nei plessi Secondaria di I grado e Primaria di Amaroni assunti a tempo pieno presso questa istituzione scolastica, il sig. Carello assente dal 16 al 18 ottobre 2024, la sig.ra Mirante per il giorno 16 ottobre 2024;

Visto che il comma 332 dell'art.1 legge 23 dicembre 2014 n.190 dispone che, a decorrere dal 1 settembre 2015, i dirigenti scolastici non possono conferire supplenze brevi per i primi sette giorni di assenza del personale collaboratore scolastico;

Vista la **nota** n. 2116 del 30 settembre 2015, con la quale il **Miur ha indicato che il suddetto divieto di nomina**, per i primi sette giorni di assenza, **può essere derogato nei casi in cui il dirigente scolastico**, dopo aver posto in essere tutte le possibili misure, non limitate al solo plesso in cui il collaboratore assente presta servizio, **sia certo che l'assenza del medesimo determini:**

- **urgenze** che non possono trovare alcuna altra risposta atta a garantire l'incolumità e la sicurezza degli alunni, nonché l'indispensabile assistenza agli studenti con disabilità;
- **necessità** obiettive non procrastinabili, improrogabili e non diversamente rimediabili, che renderebbero impossibile assicurare le condizioni minime di funzionamento del servizio scolastico tanto da compromettere in modo determinante il diritto allo studio.

Considerata l'impossibilità di sostituire i collaboratori assenti con l'assegnazione di ore eccedenti ad altro collaboratore scolastico;

Considerato che la mancata sostituzione dei collaboratori scolastici assenti non consentirebbe di garantire l'incolumità e la sicurezza degli alunni delle classi di scuola Primaria e Secondaria di I grado di Amaroni

Considerato che nella sede plesso di Scuola Primaria di Amaroni sono presenti alunni con disabilità e che la mancata sostituzione non consentirebbe di garantire la permanenza in sicurezza nel plesso;

Verificata l'impossibilità di ricorrere per la carenza di organico ad una riorganizzazione del servizio per sostituire il collaboratore scolastico assente dovendo garantire la copertura delle medesime esigenze nelle altre postazioni di lavoro/nelle altre sedi dell'istituto;

Verificata l'impossibilità di procrastinare i servizi forniti dai collaboratori scolastici assenti perché la loro continuità è indispensabile;

Verificata l'impossibilità di assicurare le condizioni minime di funzionamento del servizio scolastico senza la sostituzione dei collaboratori assenti;

Considerato l'obbligo di non compromettere in modo determinante il diritto alla studio costituzionalmente garantito;

Vista la nota prot.2116 del 30.09.2015 del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del MIUR ;

DETERMINA

di procedere al conferimento di due supplenze brevi, una a partire dal giorno 16 ottobre e fino al 18 ottobre 2024, una seconda per la giornata del 16 ottobre 2024.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PROF. Alessandro Carè

.....
.....